



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

N. 10985/10/21 R. G. N.R.

**DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE
E PERSONALE
INFORMAZIONE DI GARANZIA E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA**
(artt. 247, 250, 249, 251, 252, 369 e 369 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost. e D.ssa Manuela Comodi sost.
Visti gli atti del procedimento n. 10985/10 R.G. notizie di reato (Mod. 21)
nei confronti di:

◆ **AVIELLO Luciano, nato a Napoli il 19.03.1968, in atto ristretto presso la Casa Circondariale di IVREA**

persona sottoposta a indagini preliminari
per il reato di cui all' art. 368 c.p.

commesso il 16 e 25 marzo 2010 (data di pervenimento della denuncia) in Ivrea (TO) e Perugia, in danno del fratello Aviello Antonio e di certo Florian Martin;

Avvisa il suddetto che quest'Ufficio procede a indagini preliminari nei suoi confronti per il reato di cui sopra e l' invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendolo che, in difetto, sarà assistito dal difensore d'ufficio, nominato secondo i criteri che seguono, nonché a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, con avvertenza che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

Rilevato che occorre provvedere all'individuazione del difensore d'ufficio dell'indagato, a norma dell'art. 97 c.p.p., in relazione all'interrogatorio di quest'ultimo;

Rilevato che la Segreteria, contattata in data odierna il CALL - CENTER PER LA DIFESA D'UFFICIO, al n. 06-36205888, ha ricevuto l'indicazione del difensore d'ufficio nella persona come di seguito indicata;

PQM

Visto l'art. 97 c.p.p., come modificato dalla l. n. 60/2001;

NOMINA

difensore d'ufficio l'Avv. _____ del Foro di Perugia, il cui nominativo è stato comunicato dal CALL CENTER PER LA DIFESA D'UFFICIO, disponendo che sia dato

avviso della nomina stessa al difensore a cura della Segreteria.

COMUNICA

Alla persona sottoposta alle indagini che è stato nominato difensore d'ufficio l'Avv. _____, del Foro di Perugia, con Studio in _____, Via - Piazza _____ n. _____, tel. n. _____;

Avvisa, conseguentemente, l'indagato che:

- **in mancanza di nomina di un difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore di ufficio come sopra nominato;**

- **la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;**

- **vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, salva la sussistenza delle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;**

- **qualora ne ricorrano le condizioni (in particolare che sia titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 11.260.000 a partire dall'entrata in vigore del DL n.285/2000 (21.12.2000); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare e i limiti sopra indicati elevati di lire 2 milioni per ciascuno dei familiari conviventi) potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato così come previsto dall'art. 98 c.p.p., dal R.D. 30.12.1923 n.3282, dalla legge 30.7.1990 n.217 e successive modificazioni, dal D.M. 8.11.2000 e dalla legge 6.3.2001 n.60.**

- **ha le facoltà ed i diritti sopra indicati, oltre a tutti quelli di cui al vigente codice di procedura penale, tra cui:**

1. il diritto di richiedere se, a suo carico, sono iscritte notizie di reato nel registro previsto dall'art.335 c.p.p., nonché di richiedere notizia di eventuali successivi aggiornamenti;

2. la facoltà di ottenere, a proprie spese, il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti;

3. la facoltà di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni;

4. la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda su fatti inerenti al procedimento che lo vede indagato;

5. la facoltà di presentare, in ogni stato e grado del procedimento, memorie o richieste scritte al giudice, mediante deposito nella cancelleria;

6. la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni relative al procedimento;

7. la facoltà di svolgere, attraverso il proprio difensore, investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a proprio favore, anche attraverso un incarico, conferito dal difensore medesimo, ad investigatori privati autorizzati ed a consulenti tecnici (legge 7/12/2000 n. 397);

8. il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non conosce la lingua italiana ed intende fare dichiarazioni e - comunque - durante la partecipazione ad atti processuali svolti nei suoi confronti;

9. in diritto di conferire con il difensore al fine di commettere il reato sub dall'inizio dell'esecuzione di una misura cautelare o subito dopo l'arresto o il fermo;

10. il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia: la nomina è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla medesima Autorità dal difensore medesimo, o trasmessa con raccomandata;

11. la facoltà di togliere effetto - con espressa dichiarazione contraria - all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;

i diritti e le facoltà di cui agli artt. da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 256, da 266 a 271, dal libro IV (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 477 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;

Poiché vi è fondato motivo di ritenere, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini che, nella cella occupata dall'AVIELLO nella Casa Circondariale di Ivrea, possano trovarsi cose pertinenti al reato per cui si procede, e in particolare : **corrispondenza e comunque documenti**, relativi a rapporti intercorsi con Raffaele Sollecito, imputato nel processo n. 9066/07/21 RGNR, per l'omicidio della cittadina del Regno Unito Kercher Meredith o con familiari o, comunque, con soggetti legati al Sollecito, come risulta da dichiarazioni di persone informate sui fatti, poiché, stando ai risultati delle indagini, tali documenti potrebbero contenere l'oggettiva conferma della calunnia per la quale si procede e che, nelle intenzioni dell'indagato, sarebbe stata destinata a scagionare non solo il Sollecito ma anche la coimputata Amanda Knox dall'accusa di avere ucciso la giovane Kercher in concorso con Rudi Herman Guede;

Rilevato che, trattandosi di cose che possono essere occultate sulla persona, vi è il fondato motivo di ritenere che le persone presenti o sopraggiunte possano occultare le cose in questione;

trattandosi di caso urgente, per l'evidente pericolo di occultamento o dispersione delle cose che potrebbero essere trovate e ravvisate, quindi, sulla base dell'informativa, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 251 c.p.p.;

Rilevato che sulla base delle stesse indagini e per i motivi sopra esposti, sussiste il fondato motivo di ritenere che l'indagato occulti sulla propria persona i documenti in questione da qualificare, allo stato, cose pertinenti al reato di calunnia per cui si procede, trattandosi di oggetti che possono essere occultati sulla persona;

Rilevato che la perquisizione personale dovrà essere compiuta nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore della persona che vi sarà sottoposta, a norma dell'art. 249, secondo comma c.p.p. e dell'art. 79 disp. att. c.p.p.;

PQM

Visti gli artt. 250 e segg.;

DISPONE

la **perquisizione locale** nella cella della Casa Circondariale di IVREA (TO) dove l'indagato è ristretto, nonché nelle pertinenze della stessa, previo abbattimento di eventuali ostacoli fissi, anche in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 251 c.p.p., **il tutto con conseguente sequestro di quanto rinvenuto, ex art. 252 c.p.p. ;**

la **perquisizione personale** di AVIELLO Luciano, atto che dovrà essere compiuto nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore della persona che vi sarà sottoposta, a norma dell'art. 249, secondo comma c.p.p. e dell'art. 79 disp. att. c.p.p. **il tutto con conseguente sequestro di quanto rinvenuto, ex art. 252 c.p.p.;**

autorizza gli ufficiali di PG delegati per l'esecuzione a perquisire nei modi di legge le persone presenti o sopraggiunte, a ordinare che taluno non si allontani prima della conclusione delle operazioni (enunciando i motivi dell'ordine nel verbale), nonché a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 365, primo comma c.p.p., nell'ipotesi ivi prevista, *con conseguente sequestro di quanto rinvenuto, ex art. 252 c.p.p.;*

che copia del presente decreto sia consegnata alla persona sottoposta alle indagini, se presente, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con avviso che hanno facoltà di farsi rappresentare o

assistere da persona di fiducia e dal difensore (che ha facoltà di assistere al compimento dell'atto), purché prontamente reperibili e idonei, ex artt. 250 e 365, secondo comma c.p.p. o, in mancanza, ad una delle persone di cui al secondo comma dell'art. 250 c.p.p.

Delega per l'esecuzione della perquisizione **Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile della Questura di Perugia e dell'Aliquota Carabinieri della Sezione di PG sede.**

Nel caso di perquisizione personale, l'organo di Polizia Giudiziaria delegato dovrà eseguire la perquisizione stessa nel rispetto della norma di cui al primo comma dell'art. 79 disp. att. c.p.p.

Ritenutane la necessità al fine di garantire, per quanto è possibile, la contemporaneità tra il compimento dell'atto e la ricezione dell'informazione di garanzia, **manda agli stessi Ufficiali di PG**, a norma degli artt. 151 e 369 c.p.p., di consegnare il presente decreto alla persona sottoposta alle indagini, se presente e di notificare solo alla persona sottoposta alle indagini (e al difensore d'ufficio), copia del presente decreto, se assente al momento del compimento dell'atto, in funzione di informazione di garanzia e, **in ogni caso, di notificare l'informazione stessa solo contestualmente (o successivamente) all'esecuzione della perquisizione.**

Manda alla Segreteria per quanto di competenza, anche in ordine alla apposizione degli "omissis" sui nominativi degli indagati diversi da quello a carico del quale viene effettuata la perquisizione stessa.

Perugia, 9 dicembre 2010

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost. e D.ssa Manuela Comodi sost.)